

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO

N.ro 212/10^

**Dichiarazione di incompatibilità dei consiglieri regionali eletti al Parlamento.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**PREMESSO CHE**

- a seguito delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 i consiglieri regionali Wanda Ferro e Francesco Cannizzaro sono stati eletti alla Camera dei deputati;
- che, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, della Costituzione "Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo";
- ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 154/1981 la cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
- la Giunta delle elezioni, competente in ordine alla verifica delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali e degli assessori regionali non consiglieri regionali, alla scadenza del suddetto termine ha attivato, nella seduta del 17 aprile 2018, le procedure di cui all'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
- a conclusione della suddetta seduta la Giunta ha deliberato di contestare ai consiglieri Francesco Cannizzaro e Wanda Ferro la sussistenza delle condizioni di incompatibilità nel rivestire la carica, dando mandato al Presidente del Consiglio per gli atti consequenziali previsti dall'articolo 19, comma 1, del Regolamento interno;
- che i consiglieri Ferro e Cannizzaro, con note acquisite al protocollo generale, rispettivamente, al n. 20891 del 4 maggio 2018 e al n. 21591 del 9 maggio 2018, hanno trasmesso nei termini le proprie controdeduzioni a seguito della notifica della contestazione inviata dal Presidente del Consiglio regionale;

**CONSIDERATO CHE**

- la Giunta delle elezioni nella seduta del 16 maggio 2018, dopo approfondito esame delle controdeduzioni depositate da consiglieri Ferro e Cannizzaro anche in rapporto alla normativa costituzionale, primaria e regolamentare in materia, ha deliberato di confermare la sussistenza delle condizioni di incompatibilità precedentemente contestate in capo ai consiglieri Ferro e Cannizzaro, proponendo al Consiglio regionale di deliberare definitivamente l'incompatibilità e contestualmente di fissare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge n. 165/2004, il termine di dieci giorni, decorrente dalla data di notifica della deliberazione del Consiglio a cura del Presidente del Consiglio regionale, entro il quale i predetti consiglieri debbano esercitare l'opzione, pena la decadenza automatica dalla carica;

**RITENUTO**

- pertanto, di dover prendere atto delle risultanze a cui è pervenuta la Giunta delle elezioni e, al contempo, di dare seguito alle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale;

## **VISTI**

- l'articolo 122 della Costituzione;
- la legge 23.4.1981, n. 154;
- la legge 2.7.2004, n. 165;
- l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

## **DELIBERA**

- di dichiarare la sussistenza delle cause di incompatibilità nei confronti dei consiglieri regionali Wanda Ferro e Francesco Cannizzaro i quali, ad oggi, ricoprono contemporaneamente la carica di deputato della Repubblica e di consigliere regionale;
- di fissare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge n. 165/2004, in 10 giorni il termine, decorrente dalla data di notifica della presente deliberazione a cura del Presidente del Consiglio regionale, entro il quale i predetti consiglieri debbano esercitare l'opzione tra il mandato consiliare e il mandato parlamentare;
- di dare atto che il mancato esercizio dell'opzione nei termini sopra stabiliti comporterà la decadenza automatica dalla carica di consigliere regionale, in considerazione della perentorietà del termine stabilito dalla legge n. 165/2004, con la conseguente surroga dei consiglieri decaduti.